

# Archimede s.a.s.

**Assistenza contabile e Fiscale**  
**Centergross - Funo di Argelato (Bo)**  
**Pieve di Cento (Bo)**  
**Quarto Inferiore (BO)**

Circolare n. 2 del 02/01/2020

## LEGGE DI BILANCIO 2020

Il 23 dicembre, la Camera ha **approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2020**, il disegno di legge: S. 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Vediamo i punti principali della manovra:

### Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA (comma 3)

Previsto **anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA:**

- ♦ ridotta del **10%**;
- ♦ ordinaria del **22%**.

Per gli anni successivi, si prevede:

	2020	2021	2022
Iva ridotta (10%)	10%	12%	12%
Iva ordinaria (22%)	22%	25%	26,5%

### Deducibilità dell'IMU (commi 4 e 5)

**Aumento della deducibilità IMU sugli immobili strumentali** che dal 50% del 2019 passa alla deducibilità integrale nel 2022.

	2019	2020	2021	2022
Deducibilità IMU	50%	60%	60%	100%

### **Riduzione aliquota canone concordato (comma 6)**

**Ridotta a regime** la misura **dell'aliquota della cedolare secca** da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di **immobili a canone concordato nella misura del 10%**. In assenza di tale intervento l'aliquota sarebbe tornata al 15% a partire dal 2020.

### **Proroga detrazione riqualificazione energetico (commi 175-176)**

Viene **prorogato al 31.12.2020** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi **di riqualificazione energetica**, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- ◆ **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b D.L. 63/2013);
- ◆ **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis D.L. 63/2013);
- ◆ **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis D.L. 63/2013).

### **Proroga detrazione recupero edilizio (commi 175-176)**

Viene **prorogata al 31 dicembre 2020** la misura della detrazione al **50%**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR<sup>1</sup>.

### **Proroga detrazione bonus mobili (commi 175-176)**

Viene **prorogata fino al 2020** la detrazione al **50%** (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista **per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**

---

<sup>1</sup> manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici

### **Proroga sport bonus (commi 177-179)**

Viene **prorogata al 2020** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta al 65% per le erogazioni liberali** destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

### **Credito d'imposta industria 4.0 (commi 184-197)**

È stato introdotto il **nuovo credito d'imposta per l'industria 4.0** al posto del super ammortamento e dell'iperammortamento.

In particolare, al posto del super ammortamento viene previsto un **credito d'imposta a favore delle imprese** che:

- ◆ **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

- ◆ a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

Sono **agevolabili gli investimenti in beni**:

- ◆ materiali nuovi;
- ◆ strumentali all'esercizio d'impresa;

ad eccezione:

- ✓ degli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

- ✓ veicoli adibiti ad uso pubblico per cui è prevista la deducibilità parziale;

- ◆ dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%;

**Il credito d'imposta spetta nella misura del 6%** del costo<sup>2</sup> nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

**Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0 (ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016)**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

---

<sup>2</sup> determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera «b)», del TUIR,

- ♦ del **40% del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ♦ del **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

**Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”** (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.**

**Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:**

- ♦ in **5 quote annuali** di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- ♦ **a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

### **Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (commi 198-209)**

E' previsto, per il 2020, un **credito d'imposta relativo agli investimenti in:**

- ♦ **ricerca e sviluppo;**
- ♦ **transizione ecologica;**
- ♦ **innovazione tecnologica 4.0;**
- ♦ **in altre attività innovative**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

**La misura del credito d'imposta è pari:**

- ♦ **al 12%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
- ♦ **al 6%** per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
- ♦ **al 10%** per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, in **3 quote annuali** di pari importo, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

**Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa** nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Per poter usufruire del credito d'imposta **l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione** che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere **rilasciata:**

- ◆ **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- ◆ **da un revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, **per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.**

#### **Proroga bonus formazione 4.0 (commi 210-217)**

E' disposta la **proroga per il 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente**, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0».

Oltre alla proroga sono previste altresì delle **modifiche all'agevolazione**, disposte in sede di conversione in legge del decreto fiscale.

La misura del credito è differenziata in base alle dimensioni dell'impresa:

- ◆ **per le piccole imprese 50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- ◆ **per le medie imprese 40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- ◆ **per le grandi imprese 30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

#### **Proroga credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici (Comma 218)**

E' disposta la **proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni** delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo **colpiti dagli eventi sismici** succedutisi dal 24 agosto 2016.

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del;

- ♦ 25% per le grandi imprese;
- ♦ 35% per le medie imprese;
- ♦ 45% per le piccole imprese.

### **Bonus facciate (commi 219-224)**

Viene introdotta la **possibilità di fruire di una nuova detrazione** per le **spese** documentate, **sostenute nel 2020**, relative agli **interventi** (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati **al recupero o restauro della facciata esterna** degli **edifici esistenti ubicati in zona A o B**, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444:

<b>ZONA A</b>	le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono <b>carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale</b> o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
<b>ZONA B</b>	le parti del territorio <b>totalmente o parzialmente edificate</b> , diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq

Resteranno pertanto esclusi gli edifici in aree a bassa densità abitativa.

Sono ammessi al beneficio **esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi** (sono quindi esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come ad esempio gli infissi).

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di solo pulitura o tinteggiatura esterna, ma:

- ♦ riguardino interventi influenti dal punto di vista termico;
- ♦ o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edifici;

per fruire della detrazione gli interventi dovranno soddisfare i requisiti disposti dal decreto

del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

### **Proroga Sabatini-ter (commi 226-228)**

È disposta **un'integrazione all'autorizzazione di spesa** per il periodo **2020 - 2025** ai fini della **proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter"**, una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:

- ◆ un **finanziamento agevolato per investimenti** in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti);
- ◆ un **correlato contributo statale in conto impianti** rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziare, è riservata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0.

**Tale maggiorazione è elevata al 100% per** le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle regioni:

- ◆ Abruzzo;
- ◆ Basilicata;
- ◆ Calabria;
- ◆ Campania;
- ◆ Molise;
- ◆ Puglia;
- ◆ Sardegna;
- ◆ Sicilia;

nel limite complessivo di 60 milioni.

**Una quota, pari al 25%** delle risorse stanziare, **è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto**, anche mediante operazioni di leasing finanziario, **di macchinari, impianti e attrezzature** nuovi di fabbrica ad uso produttivo, **a basso impatto ambientale**, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un **tasso annuo del 3,575%**.

### **Ripristino dell'ACE (comma 287)**

**Viene ripristinata l'ACE**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019). Il ripristino avviene attraverso l'abrogazione delle

disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2019 e dal Decreto Crescita.

### **Misure premiali ai privati che pagano con strumenti elettronici (Commi 288-290)**

Per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, il legislatore prevede un **rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano "abitualmente" - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione -acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici.**

Entro il 30.04.2020 sarà emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che darà attuazione della presente disposizione:

- ◆ stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;
- ◆ individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

### **Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito**

**Ridotto il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi **degli oneri detraibili** ai sensi dell'articolo 15 del TUIR **per i contribuenti con reddito complessivo**, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, **superiore a 120.000 euro**.

Rimangono invece **immutati gli importi detraibili**:

per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

In particolare, **a decorrere dall'anno di imposta 2020**:

la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità:

<b>Reddito (euro)</b>	<b>Quota di detraibilità spettante (%)</b>
Fino a 120.000	100
Oltre 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.



### **Aumento detrazione spese veterinarie (comma 361)**

Viene **innalzata a 500,00 euro** (da 387,34) **la spesa massima detraibile per le spese veterinarie**, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

### **Deduzioni buoni pasto mense aziendali (Commi 677)**

Attraverso un intervento sull'art.51 dei TUIR è elevata **da 7 a 8 euro la quota dei buoni pasto non sottoposta a imposizione a condizione che siano erogati in formato elettronico.**

Contestualmente viene **ridotta da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro**, nel caso in cui i buoni pasto siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

### **Fringe benefit veicoli aziendali (commi 632-633)**

La Legge di Bilancio riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la **percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali**, con riferimento ai **veicoli ritenuti inquinanti**.

Viene previsto che per **le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione**, con valori di emissione di anidride carbonica:

- ◆ **non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di co2)** è applicata una percentuale del **25%**;
- ◆ **superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km**, è applicata una percentuale del **30%**;
- ◆ **superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km**, è applicata una percentuale del:
  - ✓ **40% per l'anno 2020;**
  - ✓ **50% dall'anno 2021;**
- ◆ **superiori a 190 g/Km** è applicata una percentuale del:
  - ✓ **50% per l'anno 2020;**
  - ✓ **60% a decorrere dall'anno 2021.**

Le percentuali si applicano all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Le nuove percentuali si applicano ai veicoli, come sopra descritti, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.**

### **Estromissione beni immobili imprese individuali (Comma 690)**

Riapertura della possibilità di estromettere **i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 dagli imprenditori individuali** con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%.

Il versamento in due rate con scadenza rispettivamente,

- ◆ **il 30 novembre 2020** (60% dell'imposta dovuta)
- ◆ **il 30 giugno 2021** (40%).

Si segnala che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

### **Regime forfettario (Commi 691-692)**

Modifica al regime forfettario, In particolare:

- ◆ Viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro, prevista a partire dal 2020 e mai entrata in vigore;
- ◆ Viene reintrodotta come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15% **il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio pari a 20.000 euro**. Rimane fermo anche il limite di 65.000 euro conseguiti o percepiti nell'anno di imposta precedente all'ingresso nel regime
- ◆ Viene aggiunta come causa ostativa anche la percezione di **redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro**.
- ◆ Viene introdotto un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica costituito dalla riduzione di un anno del **termine** di decadenza per la notificazione degli avvisi di **accertamento** (quattro anni rispetto ai vigenti cinque).

### **Unificazione IMU TASI (Commi 738-783)**

**Unificazione IMU** (Imposta comunale sugli immobili) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

**Eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali**, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.

In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l'anno 2019 viene fissata nella misura del 50%.

**ARCHIMEDE SAS**